



*Comune di Padova*

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
AREE DA DESTINARE  
ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE***

**legge 18.03.1968 n. 337**

**T.U.L.P.S. artt. 68 – 69 – 80**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 26 settembre 2005*

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI .....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 – Definizione .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Determinazione delle aree comunali .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Modalità di concessione delle aree.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 – Autorizzazione all’esercizio dello spettacolo viaggiante .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Domanda .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Comunicazione esito domande .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 – Obblighi del concessionario .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 - Assenze.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 - Gestione dell’attrazione - subconcessione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - Responsabilità dei concessionari .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12 - Sgombero dell’area .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Subingressi.....</i>	<i>8</i>
<b>TITOLO II - ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE - FIERE - FESTE TRADIZIONALI .....</b>	<b>9</b>
<i>Art. 14 – Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parco divertimenti .....</i>	<i>9</i>
<i>Art.15 – Criteri per formazione della graduatoria .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 – Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 – Assegnazione spazi temporaneamente liberi nei luna park .....</i>	<i>10</i>
<b>TITOLO III - PARCHI DI DIVERTIMENTO - LUNA PARK - PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI .....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 18 - Definizione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Classificazione delle attrazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 - Organizzazione, autorizzazione e concessione dell’ area .....</i>	<i>11</i>
<i>Art.21 - Commissione consultiva interna.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 - Criteri per l’assegnazione delle aree .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Cambio di attrazione - ampliamento della concessione di suolo e area pubblica ....</i>	<i>12</i>
<b>TITOLO IV - SPETTACOLI CIRCENSI.....</b>	<b>13</b>
<i>Art. 24 - Aree.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 - Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l’autorizzazione .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 - Istruttoria della domanda .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27 – Documentazione.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 - Criteri per l’assegnazione dell’area.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 - Proroga della concessione e dell’autorizzazione all’esercizio .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 30 - Sgombero .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 31 – Disposizioni d’esercizio, igieniche di sicurezza.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32 - Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto.....</i>	<i>16</i>
<b>TITOLO V - SANZIONI .....</b>	<b>17</b>
<i>Art. 33 - Sanzioni .....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 - Rinvio ad altre norme .....</i>	<i>17</i>

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI - NORME COMUNI**

#### **Art. 1 – Definizione**

Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.

Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante soggette al presente regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile.

Le concessioni di aree comunali sono rilasciate:

- in occasione di sagre - fiere - feste tradizionali, cittadine o rionali (Titolo II);
- per parchi divertimento organizzati (Titolo III);
- per installazione di circhi, mostre di animali ed esibizioni acrobatiche con auto e moto (Titolo IV).

#### **Art. 2 - Determinazione delle aree comunali**

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono individuate dalla Giunta Comunale, sentite le OO.SS. e le Associazioni di categoria.

L'elenco delle aree disponibili é aggiornato annualmente, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n° 337 con apposita delibera di Giunta Comunale che viene trasmessa alle OO.SS. di categoria;

Possono essere utilizzate per spettacoli viaggianti anche aree private. Nel caso siano previste 10 (dieci) o più attrazioni, così come previsto dal DM 23/5/2003, la richiesta deve essere avanzata da organizzatori qualificati in possesso di apposita autorizzazione ministeriale nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle legge 337/68.

Il Dirigente del Settore Commercio ed attività economiche determina, con propria ordinanza, il numero massimo di attrazioni che possono essere installate nelle aree pubbliche, le condizioni generali d'esercizio nonché le date di inizio e di termine delle manifestazioni.

### **Art. 3 – Modalità di concessione delle aree**

L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché al versamento del deposito cauzionale, e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

Qualora l'attività attrazionistica venga svolta in area privata, è necessario il nulla osta scritto del proprietario dell'area stessa. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento in quanto applicabili; anche nel caso di utilizzo di area privata è dovuto il deposito cauzionale previsto dall'art.7 lett.b).

### **Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante**

L'esercizio dell'attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza, ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S del 18/06/31 n. 773, nonché dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art.4 comma 1 lettera a) del D.P.R. n.311 del 28/05/2001. Il rappresentante deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari all'attrazionista per l'esercizio della professione. La persona indicata a rappresentare il soggetto titolare dell'attrazione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ambedue i soggetti rappresentato e rappresentante, e dovrà essere trasmesso al Settore Commercio prima dell'inizio del luna park.

### **Art. 5 - Domanda**

Chi intende ottenere in concessione un'area e l' autorizzazione per l'esercizio dell'attrazione deve presentare domanda al Settore Commercio in carta legale specificando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa:

- a) le proprie generalità, la residenza, il numero telefonico, codice fiscale e l'eventuale recapito;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
- c) il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
- d) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione che intende installare;
- e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- f) il periodo ed il luogo per cui chiede la concessione dell'area;

- g) i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
- h) gli estremi della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal Comune di Padova;
- i) gli estremi del certificato di verifica annuale delle strutture dell'attrazione rilasciato da un tecnico abilitato.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le domande, in bollo, devono essere presentate al Settore Commercio almeno 120 giorni prima della data di inizio attività e non prima di 365 giorni dalla stessa data se trattasi di circhi; per le altre sagre, mostre faunistiche e manifestazioni - fermo il termine iniziale di 365 giorni - devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data di inizio attività.

Per il luna park del Santo le domande devono essere presentate entro il 10 gennaio e non prima di 365 giorni rispetto alla data di inizio attività, fissata convenzionalmente per il 21 maggio di ciascun anno.

L'istruttoria delle domande è effettuata dal Settore Commercio.

Per le domande inviate con il servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.

Le domande che pervengono fuori dei termini indicati nel presente articolo, sono rigettate.

#### **Art. 6 - Comunicazione esito domande**

L'esito dell'istruttoria delle domande deve essere comunicato ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In difetto, l'istanza si intende accettata, fatta salva la potestà del Comune di imporre divieto di installazione dell'attrazione nel caso che il richiedente non sia in possesso dei requisiti e dei documenti previsti dall'art. 5, lettere b, c, g, h, i .

Il provvedimento negativo può essere oggetto di opposizione al Sindaco da parte dell'interessato. In caso di opposizione l'attrazionista può farsi assistere dalle organizzazioni sindacali di categoria o da altro organo di tutela.

L'opposizione al Sindaco deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla data di notifica del diniego. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, o la data di deposito presso il protocollo del Comune.

Il Comune è tenuto a dar esito all'opposizione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione.

## **Art. 7 – Obblighi del concessionario**

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) pagamento anticipato del canone C.O.S.A.P. e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti specificati Regolamenti.
- b) versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini che verranno fissati dal Dirigente, di una cauzione il cui importo verrà stabilito dal Dirigente stesso in proporzione al numero ed alla categoria delle attrazioni; la cauzione sarà restituita a conclusione della manifestazione, previo accertamento che non siano stati arrecati danni ai beni pubblici; nel caso ne fossero riscontrati la stessa viene incamerata nella quantità necessaria per il risarcimento; la cauzione non viene restituita in caso di mancata partecipazione alla manifestazione per motivi che non siano di forza maggiore
- c) occupazione dell'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
- d) non cedere a terzi la concessione;
- e) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del Dirigente;
- f) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;
- g) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
- h) rispettare la data di inizio e fine occupazione.
- i) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- j) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna;
- k) collocare le carovane abitazione ed i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale, oppure in diversa area privata previa preventiva comunicazione al Comune;
- l) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
- m) non utilizzare le aree concesse e le immediate vicinanze del parco per carriaggi, carovane ed automezzi.

## **Art. 8 - Assenze**

Qualora il titolare, senza giustificato motivo, non si presenti perde la possibilità di partecipare alla successiva edizione.

## **Art. 9 -Gestione dell'attrazione - subconcessione**

Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente ai sensi della legge di pubblica sicurezza.

E' vietata ogni forma di subconcessione. In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione per l'attrazione oggetto della subconcessione, e la concessione stessa non verrà rilasciata.

## **Art.10- Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.**

All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il Commercio su aree pubbliche.

I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

## **Art. 11 - Responsabilità dei concessionari**

Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

## **Art. 12 - Sgombero dell'area**

Al termine della manifestazione, l'area deve essere sgomberata nei tempi stabiliti dall'ordinanza del Dirigente del Settore Commercio. Parimenti dovranno essere eliminate tutte le affissioni dovunque esposte. In caso di inadempienza si procede all'esecuzione forzata a spese del concessionario.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla cauzione versata.

### **Art. 13 - Subingressi**

In caso di subingresso per atto tra vivi, sia persona fisica che giuridica, viene riconosciuto al subentrante il punteggio di frequenza acquisito dall'attrazione del cedente e quest'ultimo perde tutto il punteggio acquisito dell'attrazione ceduta (il punteggio s'intende relativo all'anzianità di frequenza dell'attrazione alle singole manifestazioni) . Il subentrante non può sostituire l'attrazione prima che siano trascorsi 2 anni. Il subingresso può avvenire solo a seguito di formale atto notarile registrato.

In caso di decesso del titolare, tutti i diritti di anzianità dallo stesso acquisiti sono riconosciuti agli eredi, purché assumano la conduzione e la gestione diretta dell'attività; o del ramo d'azienda; detti diritti possono essere fatti valere entro il termine massimo di 12 mesi dal decesso, trascorso il quale decadono.



## TITOLO II

### ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE - FIERE - FESTE TRADIZIONALI

#### **Art. 14 – Installazioni di attrazioni singole o in numero tale da non costituire parco divertimenti**

L'installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi può avvenire sulle aree pubbliche indicate nella deliberazione indicata al precedente art. 2 .

Qualora l'installazione avvenga su aree private, potrà essere autorizzata in occasione di manifestazioni, fiere e feste tradizionali, previo assenso dell'organizzatore della manifestazione e del proprietario dell'area se diverso dall'organizzatore.

#### **Art.15 – Criteri per formazione della graduatoria**

Per le assegnazioni delle aree disponibili si segue la graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

- |   |            |
|---|------------|
| a) anzianità di concessione per la medesima manifestazione  | punti 40   |
| b) anzianità di appartenenza alla categoria per ogni anno (determinata dalla data di iscrizione dei richiedenti al REA) | punti 2    |
| c) anzianità di effettiva residenza per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi:                              |            |
| 1. nel comune di Padova   | punti 2    |
| 2. nella provincia di Padova  | punti 1    |
| 3. nella regione Veneto   | punti 0,5  |
| 4. fuori della regione Veneto   | punti 0,25 |
| d) anzianità di domanda : per ogni anno di domanda per la medesima attrazione e per la medesima manifestazione          | punti 0,50 |

I punteggi di cui alla lettera c) saranno conteggiati solo fino alla data di rilascio della prima concessione. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai residenti nel Comune di Padova.

Ai fini della graduatoria di cui al comma 1, alla data di approvazione del presente regolamento sarà assegnato a ciascun operatore il punteggio acquisito fino al 2004 seguendo i criteri di cui alle lettere a) b) c). Il criterio di cui al punto d) formerà punteggio a decorrere dal 2005.

#### **Art. 16 – Concessione di aree in sagre o manifestazioni di nuova istituzione**

In caso di istituzione di nuove sagre o manifestazioni in cui si svolga attività attrazionistica su aree pubbliche, salvo che nel provvedimento di istituzione non sia stabilito altrimenti, l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta con i criteri di cui all'art.15.

### **Art. 17– Assegnazione spazi temporaneamente liberi nei luna park**

Qualora, per richiesta di sospensione o per altri giustificati motivi, si rendessero liberi degli spazi adeguati all'interno del parco divertimenti, l'Amministrazione Comunale potrà consentire l'inserimento temporaneo, limitatamente all'edizione in corso, di ulteriori attrazioni, fino al completamento della disponibilità di spazio, secondo il seguente criterio:

- ai richiedenti che abbiano attrazioni diverse da quelle già esistenti nella manifestazione e che occupino un'area di dimensioni compatibili con l'area lasciata libera.

A parità dei requisiti di cui sopra si privilegia l'attrazione considerata novità; ad ulteriore parità si segue la graduatoria di cui al precedente articolo 15.

La presentazione della domanda dell'attrazione da considerarsi novità, dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica e tecnica ad effettiva dimostrazione del carattere della novità.

L'inserimento temporaneo di nuove attrazioni a norma del presente articolo non dà luogo a diritti di installazione per l'anno successivo.

### **TITOLO III**

#### **PARCHI DI DIVERTIMENTO - LUNA PARK - PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI**

##### **Art 18 - Definizione**

Sono denominati parchi divertimento o Luna Park, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante inseriti in una medesima area costituiti almeno da dieci attrazioni, di cui almeno due grandi attrazioni o cinque medie nonché quelli allestiti da organizzatori qualificati muniti di apposita autorizzazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ufficio Spettacoli Viaggianti.

##### **Art. 19 - Classificazione delle attrazioni**

Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello spettacolo, in base all'art.4 della Legge n.337/68, e successive modifiche ed integrazioni.

Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente regolamento vengono considerate "piccolissime attrazioni", non sono soggette a particolari limitazioni quantitative (sempre limitatamente allo spazio disponibile) e non danno luogo a diritti di sorta.

##### **Art 20 - Organizzazione, autorizzazione e concessione dell' area**

Gli organizzatori qualificati che intendono allestire un parco divertimenti organizzato, sono soggetti alle stesse autorizzazioni e condizioni previste nel Titolo I.

La domanda di autorizzazione all'allestimento di un parco divertimenti organizzato, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., deve essere corredata della documentazione tecnica idonea a verificare le condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Qualora l'area destinata al parco sia pubblica, il Comune rilascia la concessione di occupazione dell'area nei termini già previsti nel titolo I del presente Regolamento.

##### **Art.21 - Commissione consultiva interna**

I parchi divertimento con più di dieci attrazioni possono avere una commissione consultiva interna, composta da non più di cinque concessionari, eletta tra i concessionari stessi nel proprio ambito, per collaborare con il Comune all'allestimento, all'organizzazione e disciplina del complesso stesso e potrà gestire quanto concerne la pubblicità delle manifestazioni ed i servizi occorrenti.

## **Art 22 - Criteri per l'assegnazione delle aree**

Per l'assegnazione delle aree nei parchi divertimento o luna park si segue la graduatoria di cui al precedente art.15.

Qualora per motivi di pubblica utilità si rendesse necessaria la riduzione dell'area pubblica destinata a luna park, l'inserimento delle attrazioni nell'area ridotta è effettuato con i medesimi criteri di cui al comma 1).

Nel caso di istituzione di nuovi parchi divertimento l'assegnazione delle aree sarà fatta sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto dei criteri di cui all'art.15.

## **Art. 23 - Cambio di attrazione - ampliamento della concessione di suolo e area pubblica**

La sostituzione dell'attrazione con altra può essere richiesta solamente nel caso in cui si tratti di attrazione del medesimo tipo o di attrazione diversa dalle attrazioni usualmente presenti.

L'ampliamento dell'ingombro sarà concesso solo in presenza di spazio effettivamente disponibile, e a condizione che tale ampliamento non causi l'esclusione dalla manifestazione di altro/i operatore/i abitualmente presente/i.

Qualora pervengano più istanze di ampliamento, verrà privilegiata quella presentata dall'operatore che da più anni non ha ottenuto ampliamenti della superficie concessa; a parità di requisiti si segue l'ordine della graduatoria di cui all'art.15.

## TITOLO IV

### SPETTACOLI CIRCENSI

#### **Art. 24 - Aree**

L'Amministrazione Comunale, con atto formale dell'organo competente, determina le aree pubbliche disponibili per le attività circensi.

E' consentito lo svolgimento dell'attività circense su aree private, previo nulla osta del proprietario delle stesse e dell'Amministrazione comunale.

#### **Art.25 - Domande per ottenere la concessione di area pubblica e l'autorizzazione**

La domanda di concessione di area pubblica per l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli circensi, da presentare nei termini stabiliti dall'art. 5, deve essere fatta utilizzando la denominazione indicata nella licenza di esercizio.

Per l'esercizio dell'attività su area privata, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della licenza temporanea, il richiedente dovrà essere in possesso del nulla osta del proprietario dell'area stessa.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se diverso, il domicilio fiscale, codice fiscale o numero di partita IVA, se il richiedente è persona fisica.
- b) Indirizzo di posta elettronica, numero telefonico e fax dove inoltrare le comunicazioni.
- c) Denominazione del circo
- d) Capienza massima di spettatori della struttura circense
- e) Periodo per il quale è richiesta l'occupazione dell'area, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli ed i giorni antecedenti e successivi necessari per l'effettuazione delle operazioni di montaggio e smontaggio.
- f) Misura in mq dell'area che si intende occupare. Il soggetto richiedente dovrà presentare apposita planimetria nella quale dovrà essere distinta l'area, e la relativa dimensione, utilizzata per lo svolgimento dell'attività circense, dall'area, di cui altrettanto dovrà essere specificata la misura, necessaria per la sosta degli automezzi, carriaggi ecc.
- g) Elenco dei dipendenti regolarmente assunti, documentato dalla liberatoria Enpals, relativo all'anno solare precedente.

#### **Art.26- Istruttoria della domanda**

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di rilascio della concessione, e lo invita a versare un deposito cauzionale a conferma dell'interesse all'ottenimento della concessione. La mancata presentazione o invio della prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale entro i termini fissati dal Comune, comporta il diniego all'istanza. Decorso il termine fissato per il versamento del deposito

cauzionale, il Comune entro i successivi 30 giorni comunicherà l'accoglimento o meno della richiesta di concessione dell'area.

L'importo della cauzione è determinato dal Dirigente che rilascia la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione.

Scaduto il termine fissato per il versamento del deposito cauzionale il Comune invita l'interessato, se unico richiedente, o colui che è risultato assegnatario dell'area, in caso di più richiedenti, a presentare, non oltre 30 giorni prima dell'installazione del circo, la documentazione tecnica necessaria per il sopralluogo della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio della licenza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata solamente dopo l'acquisizione del verbale favorevole della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione.

#### **Art.27 – Documentazione**

Dopo il ricevimento della comunicazione di accettazione dello svolgimento dello spettacolo circense, i responsabili delle attività in oggetto, depositano presso gli uffici comunali la seguente documentazione:

- a) copia del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- b) copia del pagamento della tassa asporto rifiuti;
- c) copia del pagamento della pubblicità
- d) attestazione del pagamento della cauzione

#### **Art.28 - Criteri per l'assegnazione dell'area**

Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l'esercizio di attività circense, né è consentito il contemporaneo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e su area privata.

I periodi individuati per lo svolgimento dell'attività circense nel comune di Padova sono: periodo invernale (mesi di novembre – dicembre fino al 6 gennaio) e il periodo primaverile (mesi di marzo e aprile).

Dopo che un circo ha operato nel territorio comunale, non può essere autorizzato ad esercitare un altro circo se non dopo 40 giorni.

Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica.

In caso di due o più domande hanno comunque la precedenza, nell'ordine, i circhi che dimostrano tramite la liberatoria Enpals il maggior numero di dipendenti mediamente

assunti nell'anno solare precedente; e a parità di requisiti il circo che è assente dalla città da più tempo. A parità di periodo di assenza, è data la precedenza al circo con maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

La rinuncia della concessione dopo la comunicazione dell'assegnazione dell'area, qualora non causata da motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, comporta l'incameramento, da parte del Comune, del deposito cauzionale.

L'area per lo spettacolo circense non può essere concessa per periodi superiori a 25 gg. compreso il montaggio e smontaggio delle strutture.

#### **Art. 29 - Proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio**

Su domanda del legale rappresentante può essere concessa una proroga della concessione e dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore al 50% di quello autorizzato, fermo restando il termine di 25 giorni indicato all'art 28.

La domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima della data di scadenza della concessione originaria.

#### **Art.30 - Sgombero**

Le attrazioni circensi sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.

#### **Art.31 – Disposizioni d'esercizio, igieniche di sicurezza**

Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:

- a) obbligo di utilizzare nella pubblicità esclusivamente la denominazione indicata nella domanda e nella licenza d'esercizio, non è ammessa pubblicità ingannevole sia tramite affissione murale, cartellonistica, volantaggio, diffusione a mezzo stampa e/o televisiva, ad esclusiva tutela del pubblico che ha il diritto di assistere allo spettacolo scelto in base alla pubblicità esposta;
- b) rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) l'uso di altoparlanti ed impianti di amplificazione è consentito solo all'interno del tendone;
- d) l'attività serale potrà essere protratta secondo le prescrizioni del Sindaco;
- e) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare le condizioni di benessere degli animali, che prevedono quanto segue:
  - divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali: percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici inadatti alla specie
  - divieto di addestrare gli animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali
  - divieto di detenere animali in ambienti non igienici o in spazi angusti
  - obbligo di garantire la riproduzione, nonché la custodia, la salute e il benessere della prole
  - obbligo di detenere gli animali in luoghi ove risultano protetti dalle intemperie

- divieto di convivenza tra animali che risultino essere incompatibili
  - obbligo di provvedere ad un buon nutrimento ed fornitura dell'acqua per gli animali
- . L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa qualora le autorità competenti denunciino il mancato rispetto delle summenzionate condizioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legislazione in materia.

### **Art.32 - Mostre faunistiche ed esibizioni acrobatiche con auto e moto**

Potranno essere concesse le aree destinate agli spettacoli circensi per l'effettuazione di mostre faunistiche o per le esibizioni acrobatiche di auto e moto, previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Nelle mostre faunistiche è vietata la vendita di animali.

Tra una manifestazione e l'altra, di quelle contemplate nel presente articolo, dovrà trascorrere un periodo di almeno 60 giorni.

In caso di domande concorrenti la concessione dell'area verrà rilasciata alla ditta che da più tempo non ha operato in città.



## **TITOLO V**

### **SANZIONI**

#### **Art. 33 - Sanzioni**

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 7, lettere a,b,d, è interdetta la concessione di spazi pubblici fino a due anni a decorrere dalla data di contestazione dell'infrazione.

Per le altre infrazioni sono comminate le seguenti sanzioni:

- per la prima volta, diffida;
- per la seconda volta, sospensione della concessione per due giorni;
- per la terza volta, espulsione dall'area concessa per l'edizione in corso

Le sanzioni sono cumulabili fino a cinque edizioni successive.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500 con la procedura di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

#### **Art. 34 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.